

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 13 OTTOBRE 2014

(proposta dalla G.C. 25 settembre 2014)

Sessione Ordinaria

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente PORCINO Giovanni ed al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri:

ALTAMURA Alessandro	CURTO Michele	MUZZARELLI Marco
ALUNNO Guido Maria	D'AMICO Angelo	NOMIS Fosca
AMBROGIO Paola	DELL'UTRI Michele	ONOFRI Laura
APPENDINO Chiara	FERRARIS Giovanni Maria	PAOLINO Michele
ARALDI Andrea	GENISIO Domenica	RICCA Fabrizio
BERTHIER Ferdinando	GRECO LUCCHINA Paolo	SBRIGLIO Giuseppe
BERTOLA Vittorio	LA GANGA Giuseppe	SCANDEREBECH Federica
CARBONERO Roberto	LEVI Marta	TROIANO Dario
CARRETTA Domenico	LEVI-MONTALCINI Piera	TROMBOTTO Maurizio
CASSIANI Luca	LIARDO Enzo	TRONZANO Andrea
CENTILLO Maria Lucia	LOSPINUSO Rocco	VENTURA Giovanni
CERVETTI Barbara Ingrid	MAGLIANO Silvio	VIALE Silvio
CUNTRO' Gioacchino	MARRONE Maurizio	

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 40 presenti, nonché gli Assessori: BRACCIALARGHE Maurizio - CURTI Ilda - GALLO Stefano - LAVOLTA Enzo - LO RUSSO Stefano - LUBATTI Claudio - MANGONE Domenico - PASSONI Gianguido - TEDESCO Giuliana - TISI Elide.

Risulta assente il Consigliere COPPOLA Michele.

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: AMIAT S.P.A. - CESSIONE PARZIALE DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA DA FCT HOLDING S.R.L. PARI AL 31% DEL CAPITALE SOCIALE. INDIRIZZI DI GARA. APPROVAZIONE ATTI CONSEGUENTI.

Proposta del Sindaco Fassino e dell'Assessore Tedesco, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta..

La partecipazione nella Società "AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO S.P.A" (siglabile "AMIAT S.p.A.") detenuta dalla "FCT Holding S.r.l." si inserisce nell'operazione di "Riordino del Gruppo Conglomerato della Città di Torino" approvata con deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 novembre 2011 (mecc. 2011 05226/064).

L'operazione di Riordino prevedeva (i) l'accentramento in un unico soggetto, individuato nella "Finanziaria Città di Torino S.r.l." già costituita, delle partecipazioni detenute nelle "utilities" "TRM S.p.A.", "AMIAT S.p.A.", "GTT S.p.A." e "SAGAT S.p.A." al fine di procedere alla valorizzazione delle medesime, nonché (ii) la trasformazione della FCT S.r.l. in una Holding di partecipazioni, con la contestuale modificazione dello Statuto Sociale e della denominazione in "FCT Holding S.r.l." ed una serie di successivi conferimenti/trasferimenti di partecipazioni detenute dalla Città nelle società "TRM S.p.A.", "A.M.I.A.T. S.p.A.", "GTT S.p.A." e "SAGAT S.p.A.".

In esecuzione al citato provvedimento consiliare si sono stipulati gli atti di conferimento e di cessione a rogito del Notaio Andrea Ganelli di Torino (Rep. 23899 e Rep. 23900), in data 29 dicembre 2011, in forza dei quali la società "FCT Holding S.r.l." è divenuta titolare del 100% del capitale sociale delle società "AMIAT S.p.A." e "GTT S.p.A.".

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 25 luglio 2012 (mecc. 2012 03374/064), dichiarata immediatamente eseguibile, si approvavano le linee di indirizzo per lo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica cosiddetta "a doppio oggetto" concernente la contestuale scelta del socio privato e l'affidamento della gestione del servizio delle Società "AMIAT S.p.A." e "TRM S.p.A.":

- a. per la vendita del 49% (quarantanove per cento) del capitale sociale della società "AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO S.P.A" con socio unico siglabile AMIAT S.p.A. e dell'80% (ottanta per cento) del capitale sociale della società "TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI S.p.A.", siglabile "TRM S.p.A.";
- b. per l'affidamento del servizio di gestione dell'impianto di termovalorizzazione svolto da "TRM S.p.A." e l'affidamento del servizio svolto da "AMIAT S.p.A.".

In particolare, per quanto concerne "AMIAT S.p.A." con il provvedimento summenzionato si procedeva, tra l'altro:

- a) ad approvare l'affidamento del servizio a favore di "AMIAT S.p.A." nella sua veste di società partecipata al 51% da "FCT Holding S.r.l." ed al 49% partecipata dal socio operativo industriale che sarebbe risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica;
- b) ad approvare lo schema di Contratto di servizio che sarebbe stato oggetto di integrazione sulla base degli elementi acquisiti in sede di offerta da parte dell'aggiudicatario.

Si precisava, altresì, che il Contratto di servizio - relativo ai servizi di igiene del suolo, gestione del servizio di viabilità invernale e gestione dei servizi e lavori relativi alla chiusura ed alla gestione post operativa nonché manutenzione e gestione aree verdi e recupero ambientale dell'impianto ad interrimento controllato di Basse di Stura - costituisce prestazione accessoria del socio privato

operativo industriale ai sensi dell'articolo 2345 Codice Civile, dal momento che la qualità di socio privato operativo industriale è strettamente legata all'affidamento del servizio disciplinato dal relativo Contratto di servizio.

Si provvedeva ad approvare lo schema di Statuto di "AMIAT S.p.A.", autorizzando il Sindaco, o suo delegato, a partecipare all'Assemblea straordinaria che sarebbe stata convocata per approvare il nuovo testo dello Statuto sociale della società "AMIAT S.p.A." contenente i riferimenti alla governance. Si precisava che, in tema di circolazione delle azioni, il Contratto di servizio costituisce prestazione accessoria del socio operativo industriale e pertanto le azioni, ai sensi dell'articolo 2345 Codice Civile, non possono essere cedute senza il consenso dei soci. Per l'intera durata dell'affidamento deve permanere la qualità di socio privato operativo industriale, salvo l'esercizio del diritto di recesso e di riscatto, secondo i criteri e le modalità di liquidazione del socio privato.

In esito alla gara sopra esperita, la società "AMIAT V. S.p.A.", socio privato operativo industriale, è divenuta titolare di una partecipazione pari al 49% del capitale sociale di "AMIAT S.p.A."

Pertanto, allo stato attuale la società "AMIAT S.p.A.", con sede direzionale ed amministrativa in Torino, via Giordano Bruno 25, capitale sociale di Euro 46.326.462,00 (diviso in numero 89.700 azioni del valore nominale di 516,46 Euro ciascuna), è partecipata dalla società "FCT Holding S.r.l.", a Socio Unico Comune di Torino, per una quota del 51% del capitale sociale e dal Socio privato operativo industriale "AMIAT V. S.p.A." per la restante quota del 49%.

Ad oggi, la società "AMIAT S.p.A." è attualmente affidataria dei servizi di igiene del suolo, gestione del servizio di viabilità invernale e gestione dei servizi e lavori relativi alla chiusura ed alla gestione post operativa nonché manutenzione e gestione aree verdi e recupero ambientale dell'impianto ad interrimento controllato di Basse di Stura in forza del Contratto di Servizio sottoscritto con la Città di Torino in data 4 dicembre 2013, secondo lo schema approvato dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 25 luglio 2012 (mecc. 2012 03374/064).

L'evoluzione normativa in materia di gestione dei servizi pubblici locali ha determinato importanti cambiamenti a livello istituzionale, gestionale e industriale, comportando una rivisitazione del ruolo dell'Ente locale, determinando l'esigenza di riconsiderare le relazioni che disciplinano i rapporti tra l'Ente locale stesso e la società che eroga il servizio pubblico locale con riguardo a modalità di affidamento, ad assetti organizzativi e proprietari del gestore.

Sul fronte industriale la Civica Amministrazione ribadisce il proprio impegno ad operare per giungere ad una gestione integrata del ciclo dei rifiuti che superi la frammentazione gestionale presente oggi all'interno dell'"ambito" torinese attraverso aggregazioni aziendali che operando su scala metropolitana siano in grado di conseguire maggior economicità, efficienza ed efficacia del servizio erogato.

Per quanto attiene gli assetti di regolazione, essi devono ispirarsi ad un duplice obiettivo: da un lato, assicurare la compatibilità delle scelte dell'Ente locale in rapporto alla piena copertura dei costi, dall'altro, promuovere condotte imprenditoriali orientate all'efficienza e all'economicità.

Nel contesto regolatorio, infatti, assume importanza fondamentale, da un lato, il Contratto di servizio, che costituisce lo strumento cardine di disciplina dei rapporti tra l'Ente locale e i soggetti

erogatori dei servizi pubblici, attraverso la fissazione di standard generali e specifici quali-quantitativi, mentre, dall'altro lato, l'utenza è tutelata attraverso l'altro strumento cardine che è la Carta della Qualità dei servizi, che ha finalità di portare a conoscenza degli utenti gli impegni assunti nel Contratto di servizio e mette a disposizione degli utenti medesimi gli strumenti per far valere i propri diritti, in primis, attraverso soluzioni extragiudiziali e conciliative. Non a caso si ritiene che il Contratto di servizio e la Carta della Qualità dei servizi costituiscono dunque elementi fondamentali della regolazione dei servizi pubblici locali in cui l'Ente locale assume un ruolo centrale nel rapporto trilaterale con gli altri stakeholders, ossia il gestore e gli utenti.

Tutto ciò comporta il venir meno della necessità di altre forme di controllo derivanti da particolari assetti proprietari e/o dalla detenzione della maggioranza della partecipazione nella società mista pubblico-privata.

Ad oggi, la Civica Amministrazione, quale socio unico di "FCT Holding S.r.l.", ritenendo che l'attività di regolazione del servizio pubblico locale relativo alla gestione del servizio possa essere assolto mediante l'attività di regolazione realizzata attraverso il contratto di servizio e attraverso la carta della qualità dei servizi e non necessariamente mediante una partecipazione di maggioranza nella società, intende autorizzare "FCT Holding S.r.l." alla dismissione azionaria di un'ulteriore quota di partecipazione pari al 31% del capitale sociale di "AMIAT S.p.A".

L'alienazione del 31% del Capitale Sociale di "AMIAT S.p.A." a soci privati parrebbe, inoltre, pienamente opportuna alla luce degli ambiziosi obiettivi in termini di investimenti (75 milioni di Euro nei prossimi 4 anni) che la Società ha ipotizzato nel recente Piano Industriale di medio periodo.

L'apporto di risorse necessario a garantire l'effettiva realizzazione degli investimenti previsti dal piano non può che essere garantita, vista anche la perdurante fase di difficoltà finanziaria del settore pubblico, da soggetti interessati allo sviluppo economico-patrimoniale della Società "AMIAT S.p.A." reso oggi possibile dall'uscita della stessa dal regime dell'In house providing avvenuta in esito alla gara a doppio oggetto summenzionata.

Medio tempore il Decreto Legge 16/2014 convertito in Legge 68/2014 ha introdotto il comma 568-bis all'articolo 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) prevedendo che le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e le società da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere, tra l'altro, "all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1 gennaio 2014. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi".

Tenendo anche conto delle indicazioni alla base di tale normativa, si ritiene che "FCT Holding S.r.l." possa essere autorizzata a cedere un'ulteriore quota di partecipazione della società "AMIAT

S.p.A.", con la possibilità di usufruire così dei relativi vantaggi fiscali anche al fine di utilizzare le risorse introitate per il pagamento dei propri debiti, ivi compreso il debito nei confronti della Città nascente dalla cessione a titolo oneroso della società "GTT S.p.A.", le cui procedure ad evidenza pubblica per la cessione del 49% sono rimaste senza esito.

Inoltre, partendo dal presupposto che l'attività di regolazione del servizio pubblico locale relativo alla gestione dei rifiuti solidi urbani possa essere assolto mediante il contratto di servizio e non necessariamente mediante una partecipazione di maggioranza nella società, come peraltro già accaduto per TRM S.p.A., la Città intende procedere ad autorizzare "FCT Holding S.r.l." alla dismissione azionaria di un'ulteriore quota di partecipazione pari al 31% del capitale sociale di "AMIAT S.p.A."

Poiché la gestione del servizio è stata già oggetto di gara, nell'ambito della cosiddetta gara a doppio oggetto effettuata nel corso dell'anno 2012, la dismissione azionaria pari al 31% del capitale sociale non richiede particolari requisiti di partecipazione, in quanto non si intende selezionare un partner industriale e la gestione della società resta in ogni caso in capo ad "AMIAT V. S.p.A."

La quota di partecipazione pari al 31% del capitale sociale - che sarà oggetto di cessione nell'ambito di una procedura ad evidenza pubblica - non attribuisce, infatti, particolari poteri né la detenzione automatica di un pacchetto di maggioranza.

Pertanto, l'importo a base d'asta del valore del 31% così come determinato da apposita valutazione redatta dall'advisor incaricato da FCT sarà di Euro 19.697.000,00.

Alla luce della normativa summenzionata è necessario, tuttavia, che il bando di gara riconosca all'attuale partner industriale "AMIAT V. S.p.A." il diritto di prelazione.

Il diritto di prelazione viceversa non potrà essere esercitato dai soci diversi dal Comune di Torino presenti nella compagine azionaria al momento della scadenza della "gara a doppio oggetto". In tale caso infatti si costituirebbe un monopolio di fatto in contrasto con l'orientamento della normativa di settore che nell'ultimo decennio è sempre univocamente stato volto all'apertura al mercato del settore dei servizi pubblici locali.

Quindi l'attuale socio operativo industriale potrebbe, pertanto, partecipare alla procedura ad evidenza pubblica per aggiudicarsi la quota di azioni pari al 31% del capitale sociale oppure in esito alla procedura, esercitare il diritto di prelazione espressamente riconosciuto dalla legge.

Nel caso in cui l'attuale Socio Privato Operativo Industriale di AMIAT S.p.A. acquistasse, in esito alla procedura esperita e/o nell'esercizio del diritto di prelazione ex lege secondo gli indirizzi infra meglio descritti, il 31% delle quote AMIAT detenute da FCT, occorrerà tenere conto del premio di maggioranza, che l'advisor ha valutato pari al 10% (dieci per cento) del prezzo posto a base di gara.

Si intende, pertanto, con il presente provvedimento, autorizzare "FCT Holding S.r.l." a cedere un'ulteriore quota di partecipazione detenuta in "AMIAT S.p.A." pari al 31% del capitale sociale.

Tale cessione, per quanto sopra riportato, non potrà mettere in discussione i contenuti del Contratto di Servizio allegato alla deliberazione del 25 luglio 2012 (mecc. 2012 03374/064) - "Filiera ambientale, modificazioni statuto AMIAT e TRM. Indirizzi di gara cosiddetta a doppio oggetto e relativi atti. Approvazione. - comprensivo della clausola sociale (articolo 16 del Contratto di Servizio) e dei controlli rispetto alla qualità del servizio erogato.

Attualmente le azioni detenute dal socio privato operativo industriale costituiscono azioni con prestazioni accessorie: infatti, la qualità di socio privato operativo industriale in capo ad "AMIAT V. S.p.A." è strettamente e inscindibilmente legata all'affidamento del servizio disciplinato dal relativo Contratto di servizio.

Il rispetto di tutti gli obblighi e l'adempimento di tutte le attività previsti in sede di affidamento del servizio e nel relativo contratto di servizio, compresi gli specifici compiti operativi, costituiscono prestazione accessoria del socio operativo industriale e, pertanto, le azioni del socio privato operativo industriale possono essere trasferite con le modalità di cui articolo 2345, comma 2, Codice Civile.

Per l'intera durata dell'affidamento deve permanere la qualità di socio privato operativo industriale, salvo l'esercizio del diritto di recesso secondo i criteri e le modalità di liquidazione del socio privato determinati negli atti di gara.

Al termine della durata dell'affidamento o in ogni caso di perdita della qualità di socio privato operativo industriale dovuta a decadenza dall'affidamento e/o in ogni altro caso di risoluzione del contratto di servizio e/o in caso di revoca dell'affidamento, il socio privato ha l'obbligo di cedere la propria quota al Socio Pubblico ovvero al nuovo socio privato che sarà individuato con una nuova procedura di gara indetta dal Socio Pubblico secondo la vigente normativa in materia, fermo restando il diritto alla liquidazione della propria quota secondo i criteri e le modalità di liquidazione determinati negli atti di gara.

Al pacchetto azionario del 49% concernente azioni con prestazioni accessorie è legata la gestione del servizio e, conseguentemente, i poteri dell'Amministratore Delegato.

Detto assetto non viene messo in discussione con la nuova gara per la cessione del 31% delle azioni di "AMIAT S.p.A."

Infatti, contrariamente alle azioni con prestazioni accessorie legate all'affidamento del servizio, il pacchetto di azioni pari al 31% consentirebbe all'acquirente il permanere della qualità di socio anche oltre la durata del Contratto di servizio, così come la libera cessione delle stesse fatto salvo il gradimento del socio pubblico ed il vincolo di intrasferibilità per cinque anni dall'acquisto.

In previsione dell'ingresso del nuovo socio privato, si rende necessaria la modifica di alcuni articoli dello Statuto di "AMIAT S.p.A." come risulta dal testo che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale quale Allegato 1 (all. 1 - n.).

A tal fine si autorizza, sin d'ora, la partecipazione di "FCT Holding S.r.l.", subordinatamente all'esito positivo della procedura di cessione, all'Assemblea Straordinaria che sarà convocata per la modificazione dello Statuto di AMIAT S.p.A..

In particolare, si propongono le modifiche dei seguenti articoli dello Statuto sociale di "AMIAT S.p.A.", nel testo Allegato 1:

- articolo 6 "Capitale sociale e Azioni" : si propone (i) di consentire l'assunzione della qualità socio anche alle "persone fisiche"; (ii) di riservare al Socio Pubblico il 20% delle azioni AMIAT, per tutta la durata della società;
- articolo 7 "Azioni con prestazioni accessorie e circolazione delle azioni": si propone di introdurre un vincolo di intrasferibilità per il nuovo socio privato, titolare del 31% del capitale sociale;

- articolo 16 "Determinazione e computo dei quorum dell'assemblea": si propone, in linea con l'ingresso di un nuovo socio privato, di elevare il quorum deliberativo fino all'81% del cosiddetto in ordine alle decisioni di aumenti di capitale sociale, nonché in ordine ad operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, trasformazioni), ad operazioni ordinarie (acquisto, cessioni, scorporo od affitto di rami d'azienda) ed in caso di modificazioni dello Statuto sociale;
- articolo 21 "Composizione, nomina, sostituzione e incompatibilità dell'organo amministrativo": si propone la nomina del Consiglio di Amministrazione nel seguente modo:
 - a) nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ex articolo 2449 Codice Civile, da parte del Socio Pubblico (Comune di Torino);
 - b) nomina di un Consigliere da parte del Socio titolare del 31% del capitale sociale;
 - c) nomina di un Consigliere, ex articolo 2449 Codice Civile, individuato di comune accordo tra il Socio Pubblico ed il Socio titolare del 31% del capitale sociale;
 - d) designazione dei restanti due componenti, tra i quali viene individuato l'Amministratore Delegato, al socio privato operativo industriale;
- articolo 23 "Poteri dell'Amministratore Delegato": si propone di aggiungere l'eventuale facoltà per il Consiglio di Amministrazione di attribuire eventuali altre deleghe all'Amministratore Delegato;
- articolo 25 "Delibere del Consiglio di Amministrazione": si propone di inserire il nuovo quorum deliberativo rafforzato dell'81% nelle stesse materie in cui il quorum deliberativo assembleare risulta rafforzato con la maggioranza qualificata;
- articolo 27 "Collegio Sindacale": si propone la nomina dell'Organo di controllo nel seguente modo:
 - a) nomina del Presidente e di un sindaco supplente, ex articolo 2449 Codice Civile, da parte del Socio Pubblico (Comune di Torino);
 - b) nomina di un sindaco effettivo da parte del Socio titolare del 31% del capitale sociale;
 - c) nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente da parte del socio privato operativo industriale;
- articolo 34 "Organismo di vigilanza": si tratta di precisazione sulla nomina di un componente adeguato alla nuova compagine sociale.

La normativa di riferimento in materia di dismissione delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli Enti pubblici in società per azioni è costituita dal Decreto Legge 332/1994 convertito nella Legge n. 474/1994, il cui articolo 1 "Modalità delle dismissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici" dispone che:

"1. Le vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità generale dello Stato non si applicano alle alienazioni delle partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni ed ai conferimenti delle stesse società partecipate, nonché agli atti ed alle operazioni complementari e strumentali alle medesime alienazioni inclusa la concessione di indennità e manleva secondo la prassi dei mercati.

2. L'alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 è effettuata con modalità trasparenti e non discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e

degli investitori istituzionali. Dette modalità di alienazione sono preventivamente individuate, per ciascuna società, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive".

La mancanza di tale decreto comporta che "FCT Holding S.r.l." a Socio Unico Comune di Torino possa procedere con la gara in oggetto, anche in deroga alla deliberazione del Consiglio Comunale del 12 dicembre 1994 (mecc. 9408579/03) tenuto conto, altresì, che la stessa - essendo stata assunta in attuazione dell'articolo 1, comma 6 del Decreto Legge 31 maggio 1994 convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 1994 n. 474, oggi abrogato - non può trovare più attuazione.

Pertanto, si procederà con gara ad evidenza pubblica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 332/1994, convertito con Legge 474/1994 mediante procedura aperta realizzata a mezzo di offerte segrete in aumento o alla pari sul prezzo indicato a base d'asta pari ad Euro 19.697.000,00. La procedura sarà impostata per la cessione di azioni pari al 31% del capitale sociale della Società "AMIAT S.p.A.".

La gara sarà effettuata mediante procedura aperta le cui modalità saranno contenute negli atti di gara.

Il prezzo posto a base d'asta del pacchetto oggetto di cessione determinato sulla base di apposita valutazione effettuata dall'advisor incaricato da FCT è pari ad Euro 19.697.000,00 più l'eventuale premio di maggioranza pari al 10% (dieci per cento) del valore posto a base d'asta; l'offerta dovrà concernere il 31% (non frazionabile) del capitale sociale.

Il bando di gara dovrà prevedere l'esercizio del diritto di prelazione in capo ad "AMIAT V. S.p.A.", espressamente prevista dalla legge: l'esercizio del diritto di prelazione dovrà essere effettuato entro 10 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria o dell'avvenuta scadenza per la presentazione delle offerte.

Alla luce di quanto sopra espresso, si ritiene opportuno e necessario procedere secondo i seguenti indirizzi:

- aggiudicazione provvisoria al miglior offerente per il pacchetto pari al 31% delle azioni di "AMIAT S.p.A.", detenute da "FCT Holding S.r.l.", sulla base del prezzo determinato da valutazione dell'advisor appositamente individuato e posto a base di gara pari ad Euro 19.697.000,00 ;
- previsione che "AMIAT V. S.p.A." possa esercitare il diritto di prelazione in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 comma 568 bis lettera b) della Legge 147/2013 e s.m.i. per l'intero pacchetto del 31% del capitale sociale (non frazionabile) al prezzo di aggiudicazione. In tal caso, l'aggiudicazione definitiva a favore dell'attuale Socio Privato Operativo Industriale sarà per il prezzo di aggiudicazione, maggiorato del 10% (dieci per cento) del prezzo posto a base d'asta a titolo di premio di maggioranza. Nel caso in cui non pervenga alcuna offerta, per prezzo di aggiudicazione si intende il prezzo posto a base d'asta oltre il premio di maggioranza pari al 10% (dieci per cento) del medesimo prezzo posto a base d'asta. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato entro 10 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria o dell'avvenuta scadenza per la presentazione delle offerte;

- previsione che, in caso di mancato esercizio della prelazione da parte di "AMIAT V. S.p.A." la procedura si concluda con l'aggiudicazione definitiva al miglior offerente (aggiudicatario provvisorio);
- previsione che l'aggiudicatario del 31% delle azioni di "AMIAT S.p.A." dovrà altresì assicurare una garanzia pro-quota su un residuo finanziamento di Euro 12.395.000,00 circa.

Per ogni altro aspetto si fa rinvio ai principi generali in materia di procedure ad evidenza pubblica.

Si dà atto che non è richiesto il parere delle Circoscrizioni ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto della Città e dell'articolo 43 del Regolamento del Decentramento, in quanto non si tratta di procedura per la messa a gara del servizio e l'assetto societario non influisce sull'organizzazione del servizio medesimo.

Si dà atto, altresì, che il presente provvedimento non rientra nella disciplina di cui alla circolare 16298 del 19 dicembre 2012 in materia di valutazione impatto economico (V.I.E.) come risulta dall'Allegato 2 al presente provvedimento (all. 2 - n.).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di autorizzare, per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano, "FCT Holding S.r.l." alla cessione di un pacchetto di azioni pari al 31% del capitale sociale detenute in "AMIAT S.p.A.", con gara ad evidenza pubblica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 332/1994, convertito con Legge 474/1994, mediante procedura aperta realizzata a mezzo di offerte segrete in aumento o alla pari sul prezzo indicato a base d'asta di Euro 19.697.000,00 come determinato sulla base di apposita valutazione da parte dell'advisor, valutando FCT l'opportunità di avvalersi della Città, in qualità di Stazione Appaltante per gli atti concernenti la procedura di gara, come da deliberazione della Giunta Comunale del 17 luglio 2012 (mecc. 2012 03916/064);
- 2) di dare atto che la gestione del servizio è stata già oggetto di gara, nell'ambito della cosiddetta gara a doppio oggetto, effettuata nel corso dell'anno 2012, e pertanto:

- a) la dismissione azionaria pari al 31% del capitale sociale non richiede particolari requisiti di partecipazione in quanto non si intende selezionare un partner industriale;
 - b) la gestione della società resta in ogni caso all'attuale partner industriale "AMIAT V. S.p.A.";
 - c) la quota di partecipazione pari al 31% che sarà oggetto di cessione nell'ambito di una procedura ad evidenza pubblica non attribuisce particolari poteri né la detenzione automatica, in astratto, di un pacchetto di maggioranza;
 - d) resta integralmente confermato il Contratto di Servizio;
- 3) di approvare, in conseguenza del precedente punto 2), che l'importo a base d'asta del valore del 31% del capitale sociale di "AMIAT S.p.A." e così come determinato da apposita valutazione redatta dall'advisor incaricato da FCT sarà di Euro 19.697.000,00;
- 4) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 1 comma 568 bis lettera b) della Legge 147/2013 e s.m.i., "AMIAT V. S.p.A." potrà esercitare il diritto di prelazione entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria o dell'avvenuta scadenza per la presentazione delle offerte;
- 5) di approvare l'inserimento nel bando di gara di un limite alla libera circolazione totale o parziale da parte dell'aggiudicatario per almeno 5 anni, salvo possibile gradimento del Comune;
- 6) di approvare i seguenti indirizzi di gara:
- aggiudicazione provvisoria al miglior offerente per il pacchetto pari al 31% delle azioni di "AMIAT S.p.A." detenute da "FCT Holding S.r.l." sul prezzo posto a base di gara di Euro 19.697.000,00;
 - previsione che "AMIAT V. S.p.A." possa esercitare il diritto di prelazione in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 comma 568 bis lettera b) della Legge 147/2013 e s.m.i. per l'intero pacchetto del 31% del capitale sociale (non frazionabile) al prezzo di aggiudicazione. In tal caso, l'aggiudicazione definitiva a favore dell'attuale Socio Privato Operativo Industriale sarà per il prezzo di aggiudicazione, maggiorato del 10% (dieci per cento) del prezzo posto a base d'asta a titolo di premio di maggioranza. Nel caso in cui non pervenga alcuna offerta, per prezzo di aggiudicazione si intende il prezzo posto a base d'asta oltre il premio di maggioranza pari al 10% (dieci per cento) del medesimo prezzo posto a base d'asta. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato entro 10 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria o dell'avvenuta scadenza per la presentazione delle offerte;
 - previsione che, in caso di mancato esercizio della prelazione da parte di "AMIAT V. S.p.A." la procedura si concluda con l'aggiudicazione definitiva al miglior offerente (aggiudicatario provvisorio);
 - previsione che l'aggiudicatario del 31% delle azioni di "AMIAT S.p.A." dovrà altresì assicurare una garanzia pro-quota su un residuo finanziamento di Euro 12.395.000,00 circa.

Per ogni altro aspetto si fa rinvio ai principi generali in materia di procedure ad evidenza pubblica;

- 7) di approvare, subordinatamente all'esito positivo della procedura di cessione, le modificazioni allo Statuto di "AMIAT S.p.A." che risultano dal testo che si allega al presente provvedimento quale Allegato 1, autorizzando sin d'ora il Sindaco o un suo delegato a partecipare all'assemblea di "FCT Holding S.r.l." per decidere in ordine alla modificazione dello Statuto AMIAT, con facoltà di apportare al testo di statuto modifiche non sostanziali, prevedendo altresì che il Presidente informi semestralmente il socio pubblico in merito all'andamento economico gestionale della società con particolare attenzione agli scostamenti rispetto alle previsioni di piano. Ciò anche in riferimento al regolamento FCT Holding che prevede un informativa periodica dell'azienda al Consiglio Comunale;
- 8) di autorizzare, conseguentemente, "FCT Holding S.r.l." a partecipare all'Assemblea Straordinaria di "AMIAT S.p.A." che sarà convocata per approvare la modificazione dello Statuto AMIAT, secondo il testo che si allega al presente provvedimento quale Allegato 1, con facoltà di apportare modifiche non sostanziali;
- 9) di dare atto che non è richiesto il parere delle Circostrizioni ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto della Città e dell'articolo 43 del Regolamento del Decentramento, in quanto non si tratta di procedura per la messa a gara del servizio e l'assetto societario non influisce sull'organizzazione del servizio medesimo;
- 10) di dare atto, altresì, che il presente provvedimento non rientra nella disciplina di cui alla circolare 16298 del 19 dicembre 2012 in materia di valutazione impatto economico (V.I.E.) come risulta dall'Allegato 2 al presente provvedimento (allegato 2);
- 11) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SINDACO

F.to Fassino

L'ASSESSORE

ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE,
POLITICHE PER LA SICUREZZA,
POLIZIA MUNICIPALE
E PROTEZIONE CIVILE

F.to Tedesco

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRETTORE

DELLA DIREZIONE DI STAFF
PARTECIPAZIONI COMUNALI

F.to Mora

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

per IL DIRETTORE FINANZIARIO
Il Dirigente Delegato
F.to Gaidano

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Berthier Ferdinando, Carbonero Roberto, Centillo Maria Lucia, Marrone Maurizio, Troiano Dario, Trombotto Maurizio

PRESENTI 34

VOTANTI 29

ASTENUTI 5:

D'Amico Angelo, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Tronzano Andrea

FAVOREVOLI 24:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Cervetti Barbara Ingrid, Cuntrò Gioacchino, Dell'Utri Michele, il Sindaco Fassino Piero, Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, La Ganga Giuseppe, il Vicepresidente Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Lospinuso Rocco, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, il Presidente Porcino Giovanni, Sbriglio Giuseppe, Scanderebech Federica, Ventura Giovanni, Viale Silvio

CONTRARI 5:

Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Bertola Vittorio, Curto Michele, Ricca Fabrizio

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Berthier Ferdinando, Carbonero Roberto, Centillo Maria Lucia, Marrone Maurizio, Troiano Dario, Trombotto Maurizio

PRESENTI 34

VOTANTI 29

ASTENUTI 5:

D'Amico Angelo, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Tronzano Andrea

FAVOREVOLI 24:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Cervetti Barbara Ingrid, Cuntrò Gioacchino, Dell'Utri Michele, il Sindaco Fassino Piero, Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, La Ganga Giuseppe, il Vicepresidente Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Lospinuso Rocco, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, il Presidente Porcino Giovanni, Sbriglio Giuseppe, Scanderebech Federica, Ventura Giovanni, Viale Silvio

CONTRARI 5:

Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Bertola Vittorio, Curto Michele, Ricca Fabrizio

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:

allegato 1 [Testo coordinato con gli emendamenti approvati, ai sensi articolo 44 comma 2 del Regolamento Consiglio Comunale] - allegato 2.

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Penasso

IL PRESIDENTE

Porcino
